

Torino, 2.5.2023

Egr. dott.
Alberto Cirio
**Presidente della Giunta
Regionale**

A mezzo pec: gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Egr. dott.
Stefano Allasia
**Presidente del Consiglio
Regionale del Piemonte**

A mezzo mail: presidenza@cr.piemonte.it

Spett.li
**Comuni di Borgaro Torinese, Carmagnola,
Omegna, Bianzè, Santhià, Ovada e Cuneo**

A mezzo pec: comune.borgaro-torinese.to@cert.legalmail.it,
protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it, comune.omegna@legalmail.it,
protocollo@pec.comune.santhia.vc.it, posta@pec.comune.ovada.al.it,
protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

(e.p.c.)

Spett.li
**Agenzia Territoriale per la
Casa del Piemonte Sud, del Piemonte
Nord e del Piemonte Centrale**

A mezzo pec: bando.cuneo@atcpiemontesud.it, atc00@atcalessandria.legalmail.it,
protocollo@pec.atcpiemontenord.it, atc@pec.atc.torino.it

Spett.li
**Centro regionale contro le discriminazioni del Piemonte,
Nodi provinciali contro le discriminazioni di Torino,
Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Alessandria e Cuneo**

A mezzo mail: antidiscriminazioni@regione.piemonte.it, antidiscriminazioni@ires.piemonte.it,
antidiscriminazioni@cittametropolitana.torino.it, antidiscriminazioni@provincia.verbania.it,
antidiscriminazioni@provincia.vercelli.it, antidiscriminazioni@provincia.alessandria.it,
antidiscriminazioni@comune.cuneo.it

Oggetto: Illegittimità del requisito della residenza protratta per gli alloggi ERP ex L.R. n. 3/2010 - Bandi dei Comuni di Borgaro Torinese, Carmagnola, Omegna, Bianzè, Santhià, Ovada e Cuneo.

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco a tal fine previsto dall'art. 5 d.lgs. 215/03 – sono stati segnalati i bandi per la formazione delle graduatorie generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale dei Comuni in oggetto.

I suddetti bandi prevedono tra i requisiti di accesso alle graduatorie la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, nei Comuni di riferimento.

Questo requisito è introdotto nei bandi ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. b della L.R. n. 3/2010, così come modificata dalla L.R. n. 19/2018 ed è - come ASGI aveva già avuto occasione di segnalare in una lettera al Presidente del Consiglio Regionale del 19.05.2020 – in contrasto con principi costituzionali affermati dal Giudice delle leggi.

Il requisito in questione è infatti sostanzialmente identico a quello prevista all'art. 22 comma 1 lett. b) della L.R. Lombardia n. 16/2016 (rispetto alla quale, anzi, la legge piemontese è ulteriormente restrittiva) e all'art. 5 comma 1 lett b) della L.R. Liguria n. 10/2004. **La Corte Costituzionale, rispettivamente con sentenza 11.3.2020 n. 44 e sentenza 10.04.2023 n. 77, ha dichiarato incostituzionali tali disposizioni.**

La Corte ha infatti rilevato che il requisito della residenza protratta non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, che è quella di soddisfare l'esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno, ponendosi dunque in contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma.

Non avendo la nostra richiesta di modifica della L.R. Piemonte trovato seguito, la scrivente associazione ha depositato un ricorso al Tribunale di Torino e la relativa udienza è stata fissata per l'11.10.2023.

In attesa della decisione riteniamo che - stante l'esistenza di due pronunce della Corte Costituzionale del tutto conformi e stante l'obbligo di tutti gli enti pubblici di tener conto dei principi sanciti dalla Corte anche se non direttamente ad essi riferiti – sia doveroso evitare che le case vengano assegnate secondo criteri che potrebbero poi risultare in contrasto con la Costituzione.

Chiediamo quindi ai Comuni in indirizzo:

- di prolungare o riaprire i termini di presentazione della domanda, dando comunicazione al pubblico della possibilità di presentare domanda anche in assenza del requisito quinquennale;
- di **inserire con riserva in graduatoria** tutti i richiedenti privi del requisito assegnando i relativi punteggi;

ciò al fine di poter poi procedere – all'esito del giudizio in corso o in relazione alle decisioni che la Regione potrà (e dovrebbe) assumere - all'assegnazione dell'alloggio evitando ulteriori contenziosi che graverebbero sulla collettività e rallenterebbero ulteriormente l'azione amministrativa

Per quanto concerne i **Comuni di Omegna, Bianzè e Santhià**, rileviamo infine che i moduli per la dichiarazione del possesso dei requisiti da completare per la presentazione della domanda, indicano che *“per le proprietà all'estero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di nazionalità, nelle forme previste dall'art. 33 del DPR 445/2000, non essendo sufficiente per tali soggetti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”*.

Come Vi sarà noto, il Tribunale di Torino con ordinanza del 25.7.2021 ha dichiarato discriminatoria tale disposizione contenuta nella circolare n. 81/2019, ordinando la rimozione degli effetti della discriminazione. A seguito di tale ordinanza, la circolare è stata modificata: l'avviso pubblicato dal Comune di Carmagnola, per esempio, esplicita che *“A seguito della parziale modifica della circolare n.81/2019 della Regione Piemonte, diversamente da quanto stabilito e comunicato in precedenza, anche i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea possono documentare l'assenza di proprietà immobiliari in Italia o all'estero tramite autocertificazione. Pertanto non è più necessaria l'apposita attestazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato estero.”*

Chiediamo pertanto ai Comuni di Omegna, Bianzè e Santhià di adeguare immediatamente la predetta modulistica eliminando la richiesta di ulteriore certificazione per i cittadini extra UE, in ottemperanza alla decisione del giudice torinese.

Restiamo a disposizione, anche per le vie brevi, per ogni ulteriore approfondimento della situazione, indubbiamente complessa ma che deve trovare pronta soluzione per evitare di ledere diritti che, come risulta dai precedenti citati, hanno addirittura rilevanza costituzionale.

In mancanza di sollecito e positivo riscontro provvederemo ad agire in giudizio sia in relazione al mantenimento, nei bandi, del requisito quinquennale, sia in relazione alla richiesta di oneri documentali aggiuntivi, avvalendoci della facoltà attribuita dall'art. 5 d.lgs. 215/03 al fine di garantire la parità di trattamento tra stranieri cittadini extra UE e cittadini italiani.

Distinti saluti
Per il servizio antidiscriminazione
Avv. Paola Fierro

